

**Sostituzione Gruppo Frigo presso
la sede ARPA di Alessandria – Via Spalto Marengo, 33**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DISPOSIZIONI GENERALI**



Il Responsabile
SS Ufficio Tecnico
Ing. Herbert Sarri

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL' APPALTO.....	4
ART. 2 - CATEGORIA E QUADRI ECONOMICI DELL'APPALTO	4
ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA.....	5
ART. 5 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI ...	7
ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	7
ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 8 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.....	7
ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE	8
ART. 10 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI	8
ART. 11 - ELENCO PREZZI	8
ART. 12 - PENALI.....	9
ART. 13 - SUBAPPALTO.....	9
ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI	12
ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE	12
ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI	12
ART. 18 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE	13
ART. 19 - SICUREZZA	13
ART. 20 - GARANZIE	14
ART. 21 - PERIODO DI GARANZIA SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI	15
ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	16
ART. 24 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE	16
ART. 25 - REGOLARE ESECUZIONE	16
ART. 26 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	17
ART. 27 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO	17
ART. 28 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI	17

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL' APPALTO

Il presente appalto riguarda i lavori per l'installazione di un nuovo gruppo frigo in sostituzione delle due macchine esistenti allo scopo di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto di raffrescamento e finalizzati al miglioramento energetico del fabbricato.

Il progetto, redatto dallo Studio 3i engineering spa – via Galimberti, 36 Alessandria, è costituito dai seguenti elaborati:

Documenti:

- Elaborato 22.0752.6950_MPRT_R1: Relazione impianti meccanici ed elettrici;
- Elaborato 22.0752.6950_MPCS_R0: Capitolato Speciale d'appalto;
- Elaborato 22.0752.6950_MPCME_R0_Chiller: Computo metrico chiller;
- Elaborato 22.0752.6950_MPCME_R0_Secondario: Computo metrico secondario;
- Elaborato 22.0752.6950_MPCM_R0_Chiller: Computo metrico estimativo chiller;
- Elaborato 22.0752.6950_MPCM_R0_Secondario: Computo metrico estimativo secondario
- Elaborato AP_R0: Analisi prezzi;
- Elaborato EP_R0: Elenco prezzi;
- Elaborato IMC_R0: Incidenza manodopera Chiller;
- Elaborato IMS_R0: Incidenza manodopera secondario;
- Elaborato Cronoprogramma

Tavole progettuali:

- Elaborato 22.0752.6950_ESE00_R0: Schema funzionale impianti elettrici;
- Elaborato 22.0752.6950_MSF01_R1: Schema funzionale sostituzione gruppo frigo;
- Elaborato 22.0752.6950_MPL03_R0: Schema planimetrico e funzionale;
- Elaborato 22.0752.6950_MPL02_R0: Schema planimetrico;

I lavori comprendono la fornitura dei materiali d'uso, della manodopera e di quant'altro necessario per l'attuazione degli stessi.

L'appalto è A CORPO tranne che per la voce Imprevisti che è "a misura". In questo secondo caso per la determinazione del corrispettivo a misura si applicheranno sui singoli interventi, al netto del ribasso offerto, le corrispondenti voci del Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte in vigore all'atto di indizione della gara. Per i prodotti CAM si farà riferimento ai prezzi previsti dall'apposita sezione CAM del prezzario, se esistenti, al netto del ribasso offerto.

ART. 2 - CATEGORIA E QUADRI ECONOMICI DELL'APPALTO

L'appalto è classificato nelle categorie:

- **OS28 Impianti termici e di condizionamento (prevalente)**
- **OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi.**

CHILLER	
CATEGORIA	IMPORTO
<u>Lavori a corpo</u> OS28 Impianti termici e di condizionamento	€ 14.031,90
<u>Lavori a corpo</u> OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	€ 86.454,57
Importo a base d'asta	€ 100.486,47
<u>Lavori a corpo</u> Imprevisti	€ 5.000
Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.694,89
Oneri fiscali 22%	€ 23.799,90
TOTALE	€ 131.981,26

SECONDARIO	
CATEGORIA	IMPORTO
<u>Lavori a corpo</u> OS28 Impianti termici e di condizionamento	€ 16.477,72
Importo a base d'asta	€ 16.477,72
Oneri fiscali 22%	€ 3.625,10
TOTALE	€ 20.102,82

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari a circa l'9,8% per Chiller e il 15,4% per secondario dell'importo lavori calcolati sulla base dell'elaborato G CME "Computo metrico estimativo".

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Per far fronte ai lavori che si renderanno necessari nella sede oggetto dell'appalto, l'Amministrazione prevede il seguente stanziamento:

euro 121.964,19 (o.f.e.), oltre euro 2.694,89 per oneri di sicurezza per rischi interferenziali e così per complessivi euro 152.084,08 (IVA 22% inclusa) che costituiranno l'ammontare contrattuale.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA

La **fornitura e posa in opera** dovrà essere completata entro, e non oltre, 90 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna avrà luogo entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data

della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La fornitura e posa in opera dovrà rispettare quanto indicato nell'Elaborato G PL: Cronoprogramma dei lavori.

Le eventuali proroghe, che potranno essere richieste dall'appaltatore, dovranno essere autorizzate per iscritto dal RUP e non potranno superare complessivamente mesi 2.

ART. 5 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni generali;
- b) i documenti e le tavole progettuali elencati all'art. 1
- c) l'elenco prezzi unitari posto a base di gara che per il presente appalto è il Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte edizione 2022;
- d) l'offerta dell'aggiudicatario;
- e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 8 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare, saranno applicate:

1. il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016.
2. Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 regolamento di attuazione
3. gli articoli in vigore del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145;
4. il D.M. 37/2008;
5. le norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
6. le disposizioni dei Regolamenti d'Igiene e Sanità vigenti nei Comuni sede dei lavori;
7. il D.lgs. 81/2008 e smi.
8. Il D.M. 23 giugno 2022 n. 256 "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" e il D.M. 7 marzo 2012 "Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento" laddove applicabili.

ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Le attività previste nell'ambito dell'appalto sono descritte in modo dettagliato nei documenti e nelle tavole progettuali elencati all'art. 1.

ART. 10 - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori eseguiti avviene sulla base della descrizione e della quantità fisica riportate sugli stati di avanzamento lavori; per la determinazione del costo si utilizzeranno i prezzi unitari indicati all'art. 11 al netto del ribasso offerto; per i prodotti CAM si farà riferimento ai prezzi previsti dall'apposita sezione CAM del prezzario al netto del ribasso offerto; in caso di prezzi unitari mancanti il costo dell'intervento sarà computato desumendolo da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o raggugliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto o ricavandoli da nuove e regolari analisi. Al costo così desunto sarà sempre applicato il ribasso offerto in sede di gara. Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe di settore, laddove non previste nelle voci di prezzario come posa, in vigore all'atto di indizione della gara, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sarà da applicare unicamente ai costi generali e all'utile di impresa.

Ad avvenuta esecuzione positiva dei lavori, il D.L. procederà all'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali presenti in cantiere e al raggiungimento di una cifra minima pari a 30.000,00 euro emetterà il relativo SAL.

Ad ogni stato di avanzamento SAL seguirà un certificato di pagamento. Il certificato di pagamento, redatto dal D.L., opererà la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione conseguente al rendiconto finale delle spese.

Le fatture dovranno riportare l'importo, l'indicazione del codice CIG e l'indicazione del numero/i del/i certificato/i di pagamento corrispondenti e dovranno essere trasmesse all'Ufficio Protocollo presso la sede centrale di Arpa Piemonte, in Via Pio VII n. 9, Torino, indicando altresì la struttura liquidante Ufficio tecnico per la registrazione IVA, e saranno ammesse a pagamento previo DURC positivo.

Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo positivo accertamento della regolarità contributiva.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente Link <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 11 - ELENCO PREZZI

Per i lavori oggetto del presente appalto i prezzi di riferimento sono quelli del Prezzario DEI e delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, a cui si applicherà il ribasso d'asta; per i prodotti CAM si farà riferimento ai prezzi previsti dall'apposita sezione CAM del prezzario, ove disponibili, al netto del ribasso offerto.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, indennità di passaggi, di cantieri, di occupazioni temporanee e diverse, di depositi, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa.

- **Opere a misura**

In particolare nei prezzi delle opere a misura sono compresi gli oneri per i ponteggi interni, per l'illuminazione di sicurezza dei ponteggi esterni, per la pulizia e lo sgombero completo del cantiere al termine dei lavori, per i noleggi delle apparecchiature di sollevamento (gru, montacarichi, ecc...), dei dispositivi di sicurezza e di tutte le opere accessorie anche se non specificatamente richiamate. Nei prezzi dei noleggi si intendono comprese e compensate le spese di carico, scarico, il normale sfrido d'impiego e di eventuale limitata lavorazione.

Per nolo di automezzi, nel costo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc...), nonché la prestazione dell'autista.

Per il nolo di macchinari il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

- **Materiali a piè d'opera**

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

- **Mano d'opera**

Nei prezzi della mano d'opera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, di dispositivi di sicurezza, e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

NOTA BENE

il comune furgone, le automobili, gli attrezzi di lavoro e gli utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, ma solo come normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione opere.

ART. 12 - PENALI

In caso di violazione alle norme del presente capitolato ed a quelle del contratto d'appalto, si applicheranno le penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale dei lavori.

Alla riscossione della penale si procederà mediante riduzione dell'importo netto della situazione lavori in corso di pagamento. Pertanto, la fattura sarà emessa al netto delle penali rilevate.

In caso di mancato rispetto delle scadenze previste, all'appaltatore sarà applicata la penale pari all'**1 per mille dell'importo netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale del 10%, è facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.105 del D.Lgs 50/2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi, materiali e opere provvisorie e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento;
- e) gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il D.L., al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- f) gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee;
- i) ogni qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
- j) la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- k) la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- l) sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti i mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree oggetto dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- m) la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della stazione appaltante;
- n) il carico e trasporto in discarica o la rottamazione dei materiali di risulta;
- p) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;
- q) **le spese inerenti alle verifiche di ogni genere, inerenti alla messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti stessi ai sensi delle vigenti leggi;**
- r) **in caso di nuovi impianti o trasformazione, l'appaltatore, a norma del D.M. 37/2008, dovrà produrre il progetto ed aggiornare i disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, produrre gli elaborati "AS-Built", produrre le dichiarazioni di conformità, effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti;**
- s) **la presentazione dei campioni di materiali che la D.L. riterrà opportuni;**
- t) gli oneri per l'eventuale occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- u) smaltimento rifiuti provenienti dai lavori;
- v) smaltimento olio, batterie, filtri, etc.

L'appaltatore all'atto della consegna dei lavori compila e riconsegna firmata la delega per il ruolo operativo di Responsabile dell'impianto, limitatamente alla porzione interessata dai lavori, tramite il modulo allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La stazione appaltante, tramite il D.L., ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000, ossia dove ha sede l'ufficio di Direzione Lavori della stazione appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proporrà, ai sensi dell'articolo 108, del D.Lgs 50/2016 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 19 - SICUREZZA

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa e delle maestranze che eseguiranno i lavori, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del Piano di sicurezza e

coordinamento redatto in conformità all'art.100 del D.Lgs 81/08. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, l'elenco del personale tecnico dipendente che opererà presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla stazione appaltante.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal D.L. e dal Coordinatore di fase di esecuzione al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività.

Qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi all'appaltatore.

ART. 20 - GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:

1. una **garanzia definitiva**, costituita per le finalità e con le modalità previste dall'art. 103 (commi da 1 a 6) del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia è prestata a salvaguardia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, e l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di legge qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

2. una **polizza d'assicurazione**, da costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la medesima polizza copre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere assicurazioni generali d'impresa adeguate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di cui al presente punto 2, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche.

L'appaltatore rimane comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 21 - PERIODO DI GARANZIA SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

L'appaltatore si impegna a garantire nei confronti della stazione appaltante la corretta realizzazione delle lavorazioni e la qualità dei prodotti impiegati per un periodo, a decorrere dalla data del verbale di ultimazione lavori, di:

IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI

- Garanzia di legge

Al verificarsi di guasti, la Stazione appaltante procederà con cadenza non superiore a 30 giorni a darne comunicazione all'appaltatore il quale potrà procedere, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, alla sostituzione e anche alla posa della parte ammalorata.

Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art.1495 c.c. all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di denunciare i vizi rilevati dal collaudo del materiale fornito ovvero per i periodi di garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

In difetto di riscontro e, in caso di riscontro, in difetto di adempimento nei quindici giorni successivi, da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione procederà direttamente nella sostituzione e nella installazione dell'apparecchio illuminante rivalendosi nei confronti del fornitore al raggiungimento delle soglie di cui alla tabella precedente per il valore del bene sostituito (e, se del caso, anche del costo per la sua installazione) così come risultanti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte e, in mancanza, per i valori indicati nel capitolato della presente gara.

A salvaguardia degli impegni assunti, relativamente all'impianto fotovoltaico, per il periodo di garanzia così come stabiliti nel presente articolo, l'appaltatore consegna in occasione del collaudo finale e prima del pagamento del saldo una polizza, per un importo pari a 30.000,00 € e per la durata di anni 5, che, come previsto dall'art. 103 comma 7 ultima parte del Codice degli Appalti, tenga indenne Arpa Piemonte da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'intestataria della polizza assicurativa ex art. 103 comma 7 D.Lgs 50/2016 dovrà essere l'impresa capogruppo o mandataria in nome e per conto di tutte le altre imprese.

In caso di mancato pagamento delle somme oggetto di rivalsa nei trenta giorni successivi alla richiesta, l'Amministrazione provvederà all'attivazione della polizza assicurativa per il pagamento di quanto dovuto al quale non potranno esser opposte eccezioni di sorta.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo PEC, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 24 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'attività o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 (transazione o accordo bonario).

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Torino.

ART. 25 - REGOLARE ESECUZIONE

L'ultimazione degli interventi previsti dovrà essere comunicata al D.L., il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.

L'appaltatore, a proprie cure e spese, metterà a disposizione del D.L. le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche restando sempre a cura e a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti che eventualmente siano state alterate per dette verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il D.L. disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori già eseguiti.

Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

ART. 26 – CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

ART. 27 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transittivamente eventuali vertenze previo il benessere della stazione appaltante.

ART. 28 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

ALLEGATO

DELEGA DEL RUOLO OPERATIVO DI RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

da U.R.I. a R.I. (CEI 11-27:2014)

Il sottoscritto URI (delegante): _____ della AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, di seguito **ARPA PIEMONTE** – con sede legale in Torino, via Pio VII, 9, , in qualità di responsabile dell'uso normale dell'impianto :

- **INDICARE SEDE / SEDI del contratto ed opere ed impianti connessi**

Tipo di impianto: utilizzazione di energia elettrica

Tensione degli impianti presenti ed oggetto di delega: **BT, MT**

La delega riguarda:

- La sezione dell'impianto che garantisce la messa in sicurezza della parte o delle parti d'impianto ove si eseguono i lavori, oggetto del contratto, per tutta la durata dei lavori stessi e sino alla riconsegna;
- la parte d'impianto viene identificata alla consegna della stessa con la controfirma del modulo di "CONSEGNA AREA" e da schemi unifilare a Vs mani.

ai sensi della Norma CEI 11-27 e per gli impianti di volta in volta consegnati,

DELEGA

al Sig. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** della ditta

YY – Via _____ -

cap _____ Città _____ (Provincia), **il ruolo di Responsabile del suddetto Impianto Elettrico (RI)**

Il delegato dichiara di:

- essere qualificato come persona formata ed esperta (PES) ai sensi della norma CEI 11-27;
- aver preventivamente preso conoscenza delle caratteristiche del suddetto impianto elettrico a seguito di sopralluogo e visione della documentazione d'impianto;
- di individuare, selezionare ed affidare a persona idonea i ruoli di Responsabile dell'URL e di Preposto (PL) per gli interventi oggetto d'intervento e la messa in sicurezza prima di eseguire i lavori
- fornire a **ARPA PIEMONTE** documentazione attestante i requisiti tecnico professionali del personale individuato per l'esecuzione dei lavori

La presente delega è valida per tutta la durata del contratto ed in particolare per ogni singolo intervento dalla consegna della parte d'impianto sino alla sua restituzione al Responsabile di sede
 Torino, ___ / ___ / 202_

Firma dell'Unità Responsabile dell'Impianto URI (delegante) –	Firma del Responsabile dell'Impianto, RI (delegato) XXXXXX

